



COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

SETTORE 1 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA I OGGETTO: Transazione Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus -
n. 66 I Sentenze Tribunale di Crotone 1073/2021 e TAR Calabria
I n. 01577/2023.
del 24.04.2024 I Impegno e liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di aprile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Premesso:

- che il Tribunale di Crotone con la sentenza n. 1073/2021, pubblicata il 27.12.2021, definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 633/2020 R.G. e condannava il Comune di Savelli al pagamento della somma complessiva di €. 6.199,97 verso la Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza sino al soddisfo;
- che, a fronte dell'inadempimento del Comune, all'esito di giudizio di ottemperanza promosso dalla Multiservizi con ricorso ex artt. 112 e ss., il TAR Calabria, con sentenza n. 01577/2023, pubblicata in data 04.12.2023, dichiarava l'obbligo del Comune di Savelli di provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, all'esecuzione del giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1073/2021 del Tribunale di Crotone, nominava Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di San Giovanni in Fiore, in caso di inadempimento dell'amministrazione e condannava il Comune di Savelli al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in €. 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;

Preso atto che con nota PEC del 24.02.2024 il legale della Multiservizi, Avv. Salvatore Iannone, intimava all'Ente il pagamento della somma complessiva di €. 8.792,61 (di cui €. 6.199,97 per sorte capitale, €. 416,21 per interessi legali, €. 1.286,00 per onorari, €. 192,90 per spese generali 15%, €. 59,16 per CPA 4%, €. 338,37 per IVA 22% e €. 300,00 per contributo unificato);

Atteso che il Comune di Savelli, a seguito di interlocuzioni avute con il legale della Multiservizi, ha manifestato a controparte la volontà di risolvere bonariamente la controversia, compatibilmente con le attuali disponibilità di bilancio, proponendo in via transattiva, a saldo e stralcio di ogni pretesa, la corresponsione in un'unica soluzione della somma di €. 8.376,4 onnicomprensiva, con rinuncia della controparte agli interessi legali;

Considerato:

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 11.04.2024, ha approvato un accordo transattivo relativamente alla controversia sopra specificata, con la corresponsione, in favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, della somma onnicomprensiva di €. 8.376,4 (di cui €. 6.199,97 per sorte capitale, €. 416,21 per interessi legali, €. 1.286,00 per onorari, €. 192,90

per spese generali 15%, €. 59,16 per CPA 4%, €. 338,37 per IVA 22% e €. 300,00 per contributo unificato), a saldo e stralcio di ogni sua pretesa in ordine alle sentenze del Tribunale di Crotona n. 1073/2021 e del TAR Calabria n. 01577/2023 e di ogni atto connesso e conseguente;

- che l'esecuzione della deliberazione sopra citata è stata demandata allo scrivente Responsabile, competente per materia;

Rilevato che si deve procedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione del quantum della transazione de quo, pattuito in €. 8.376,4 a favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, con imputazione al Cap. 124 "Liti e arbitraggi", Codice 1.03.02.11.006 – Missione 01, Programma 02, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Visto l'art. 1965 del Codice Civile il quale recita testualmente che "*La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti*";

Verificato che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento; pertanto, con riferimento agli stessi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi;

Considerato che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

Rilevato che sul punto concordano le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama, da ultimo, la Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi: "L'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

Ritenuto, quindi, usando la terminologia della Corte dei Conti, Sezione regionale Piemonte nella delibera n. 20 del 18.02.2015, che gli accordi transattivi "presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Corte dei Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 n. 4 dell'11. 05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

Atteso che lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 3852 del 10.07.2000, V Sez.) riconosce che i debiti della pubblica amministrazione derivanti da transazione, che si riferiscono ad obbligazioni derivanti direttamente ed esclusivamente da una autonoma scelta negoziale delle parti, sono disomogenei rispetto a quelli certi e intangibili derivanti da sentenze passate in

giudicato, al cui adempimento l'Amministrazione è vincolata e che, in ragione di ciò, i debiti derivanti da sentenze vanno semplicemente pagati senza alcuna discussione, avendo il riconoscimento soltanto la funzione di ricondurli nell'ambito del sistema contabile dell'Ente, individuando le risorse per farvi fronte”;

Preso atto:

- che, di norma, anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- che uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Constatata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- esistenza di una sentenza di ottemperanza;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2, c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

Considerato che il parere del Revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio

Dato atto che in data 18.04.2024 tra il Comune di Savelli e la Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus è stato stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 del codice civile, accordo transattivo redatto in base allo schema fatto proprio dalla Giunta Comunale con la sopra citata deliberazione n. 28 del 11.04.2024, col quale si è addivenuti ad una bonaria composizione della controversia alle seguenti condizioni:

- pagamento da parte del Comune di Savelli in favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus della somma onnicomprensiva di €. 8.376,4 (€. ottomilatrecentosettantasei/4), tramite bonifico bancario fornito dalla Società, in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.04.2024;
- rinuncia da parte della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus ad ogni sua ragione, pretesa, diritto o azione derivante dalle sentenze del Tribunale di Crotone n. 1073/2021 e del TAR Calabria n. 01577/2023 e dagli atti conseguenti e di non avere, quindi, più null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, anche per il futuro, nei confronti del medesimo Ente;

Precisato che relativamente all'adozione della presente determinazione il sottoscritto dichiara l'assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti infra richiamati, da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1) di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 11.04.2024 relativa alla definizione mediante accordo transattivo relativamente alla controversia sopra specificata, con la corresponsione, in favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, della somma onnicomprensiva di €. 8.376,4 (€ ottomilatrecentosettantasei/4), a saldo e stralcio di ogni sua pretesa in ordine alle sentenze del Tribunale di Crotone n. 1073/2021 e del TAR Calabria n. 01577/2023 e di ogni atto connesso e conseguente, con espressa rinuncia alle azioni giudiziarie successive;

2) di impegnare, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio di contabilità applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, C.F. e Partita IVA 03388360798, il corrispettivo previsto per la transazione pari a €. 8.376,4, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	124	Descrizione	Liti e arbitraggi		
Miss./Progr.	01-02	PdC finanz.	1.03.02.11.006	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus C.F. e Partita IVA 03388360798				
Causale	Transazione sentenze del Tribunale di Crotone n. 1073/2021 e del TAR Calabria n. 01577/2023				
Modalità finan.				Finanz. Da FPV	
		Importo lordo	€. 8.376,4	Frazionabile in 12	

3) di liquidare, a valere sull'impegno di cui sopra, in favore della Multiservizi Soc. Coop. Sociale Onlus, C.F. e Partita IVA 03388360798, la somma complessiva di €. 8.376,4, mediante accredito su c/c bancario IBAN fornito dalla predetta Cooperativa;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6) di dare atto che relativamente all'adozione della presente determinazione il sottoscritto dichiara l'assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012

7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

8) di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Francesco Spina

=====

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Savelli, 24.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Mauro Granieri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
24.04.2024	€. 8.376,4	124	==	2024

Savelli, 24.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Mauro Granieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di Savelli in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Savelli, 24/04/2024

Il Responsabile dell'Albo
F.to Chiara Gentile